

Codice A1103A

D.D. 12 maggio 2021, n. 282

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 23 PAR/2017)



ATTO DD 282/A1103A/2021

DEL 12/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 23 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 332 del 13/02/2018, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il 6/09/1985 e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 2/EC/18 del 25/01/2018 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in data 14.12.2017 in Località Garetino nel Comune di Carignano (TO), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 8, comma 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 relativa al transito con veicoli al di fuori della viabilità consentita in area Parco/Riserva naturale regionale;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che il soggetto di cui sopra non ha presentato scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi ad una mera dichiarazione in sede di contestazione non avente di per sé natura esimente dell'illecito contestato;

visto in particolare l'art. 8, comma 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, comma 11 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la

notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 300,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 310,61** di cui Euro 300,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella